



**LA NUOVA
FATTURA ELETTRONICA
Versione 1.6.1**

**Manuale integrativo per la gestione della
nuova Fattura elettronica con il
software gestionale
EVOLUTION 4**



1.1 - Novità 2021

- ✓ Con Provvedimento del 28/02/2020 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche vers. 1.6 della Fattura elettronica prevedendo l'utilizzo obbligatorio dal 01.10.2020.
- ✓ Con il Provvedimento del 20/04/2020 a causa emergenza COVID-19 ha aggiornato, prorogando l'entrata in vigore dell'utilizzo obbligatorio al 01.01.2021, le specifiche tecniche del nuovo tracciato della fattura elettronica B2B versione 1.6.1 in particolare introducendo:
 - ✓ Nuovi codici "Tipo documento"
 - ✓ Nuovi codici "Natura" (un maggiore dettaglio dei codici Natura già esistenti)
 - ✓ Nuovi codici "Tipo ritenuta"
 - ✓ Nuovi codici "Modalità pagamento" per il PagoPA (non utilizzata in Evolution)

Inoltre tra le altre novità:

- ✓ Nuovi codici errore conseguenti ai nuovi codici
- ✓ Eliminazione dell'obbligo di compilare il campo contenente l'importo dell'IMPOSTA DI BOLLO (quando previsto)
- ✓ Estensione dell'arrotondamento a 8 decimali per Sconti/Maggiorazioni
- ✓ Con la **guida rilasciata il 16.12.2020 hanno precisato IMPORTANTI CHIARIMENTI** sull'uso dei nuovi codici, consigliamo a TUTTI di leggerla, **NON FORNIAMO ASSISTENZA SU QUESTO ARGOMENTO** eventuali ulteriori chiarimenti vanno chiesti al commercialista:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_16+12+20.pdf/e811fe3d-332d-5b51-5990-10d7e4641164

verificare eventuali aggiornamenti della guida, da parte dell'Agenzia Entrate, dal 16.12.2020 in poi.



I NUOVI CODICI INTRODOTTI DALL'AGENZIA ENTRATE SONO
Facoltativi dal 01.10.2020
Obbligatori dal 01.01.2021

ATTENZIONE

SOLO I NUOVI TIPI DOCUMENTO → TD16 – TD17 – TD18 – TD19
SONO FACOLTATIVI FINO AL 31.12.2021



1.2 - PERCHE' L'INTRODUZIONE DELLE NUOVE SPECIFICHE



Il D.Lgs. n. 127/2015 art. 4 e successive modifiche prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 01.01.2021, **L'Agenzia delle entrate metta a disposizione di tutti i soggetti IVA (inizialmente non per tutti), in un'apposita area riservata, le bozze di:**

- ✓ **Registri IVA delle fatture emesse/acquisti (D.P.R. n. 633/72 art 23-25)**
- ✓ **Liquidazioni periodiche IVA (LIPE)**
- ✓ **Dichiarazione annuale IVA**

utilizzando i dati delle fatture elettroniche e degli invii telematici.



L'entrata in vigore del nuovo tracciato quindi è legata all'inizio della suddetta sperimentazione in quanto **il motivo principale che rende obbligatorio il nuovo tracciato è quello di poter recepire alcune informazioni fiscali, quindi i nuovi codici, che permetteranno all'Agenzia dell'Entrate di predisporre in modo automatico e con dati precisi e dettagliati le bozze dei suddetti documenti.**

In particolare:

- ✓ **i nuovi codici TD "Tipi Documento":**
permettono di capire meglio di che tipologia di documento si tratta quindi ad esempio se si tratta di fatture immediate o differite o di cessione di beni ammortizzabili, oppure se si tratta di integrazioni per Fatture di acquisto in Reverse Charge oppure di Integrazioni di fatture estere ecc. quindi l'Agenzia Entrate capirà quali documenti includere nel conteggio del volume d'affari.
- ✓ **i nuovi codici "Natura":**
permettono di identificare in modo più dettagliato i tipi di esenzione in particolare un maggiore dettaglio per i codici N.2 Non soggette, N.3 Non imponibili, N.6 Reverse charge permetteranno all'Agenzia Entrate di compilare in modo automatico i righe della dichiarazione IVA.



Le bozze dei registri IVA messe a disposizione potranno essere verificate e convalidate o se necessario si potranno modificare, ad esempio inserendo la percentuale di indetraibilità (non essendo possibile inserire questo dato nella fattura elettronica), se l'operatore iva convalida le bozze dei registri IVA l'Agenzia Entrate procede ad elaborare le bozze della LIPE e della dichiarazione IVA annuale.



Il 25.11.2020 è stato chiarito che NON SARA' OBBLIGATORIO da gennaio 2021 l'uso dei nuovi codici da TD16 a TD19 PER CHI DECIDE DI NON USUFRUIRE DEI REGISTRI PRECOMPILATI.



Questo significa che:

- ✔ Chi decide di **NON USUFRUIRE** dei registri precompilati **potrà continuare**, a fronte di TUTTE le fatture dove sia previsto il meccanismo del Reverse Charge (italiane, cee od extracee), **ad INTEGRARE LE FATTURE A MANO, o ad EMETTERE AUTOFATTURA, SENZA INVIARLE A SDI.**
- ✔ Chi decide di **USUFRUIRE** dei registri precompilati **sarà OBBLIGATO ad usare i nuovi TD da TD16 a TD19 dal 01.01.2021** ed avrà il DIVIETO DI INTEGRARE LE FATTURE A MANO perchè **avrà l'OBBLIGO DI INTEGRARE l'IVA usando l'emissione di AUTOFATTURE CON I NUOVI TD ed avrà l'OBBLIGO di INVIO A SDI.**

✔ **ATTENZIONE:**

leggere le istruzioni della guida dell'Agenzia Entrate in quanto indicano che:

- **le AUTOFATTURE inviate con SDI verranno ricevute da chi le emette.**
- le autofatture emesse dovranno essere inviate a SDI ENTRO LA FINE DEL MESE indicato nel campo <DATA> (data documento)

A fronte dei nuovi chiarimenti del 25.11.2020 consigliamo pertanto di **VALUTARE BENE la scelta di usufruire dei registri precompilati** considerando TUTTO ciò che questa scelta comporta. Ad esempio come detto sopra se si invia un' AUTOFATTURA a SDI la stessa ritornerà a se stessi tramite SDI.

✔ Nelle pagine che seguono troverete un dettaglio dei nuovi codici e successivamente le istruzioni su ciò che cambierà in automatico e come apportare le modifiche necessarie.

Vi preghiamo di leggere con attenzione ricordando che forniremo assistenza solo per aiuto, o maggiori chiarimenti, nella modifica dei codici ma **non ci potrà essere chiesto QUALI CODICI USARE per le vostre esigenze**, per questo dovete fare riferimento alla guida dell'ADE (indicata anche a pag. 2):

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_16+12+20.pdf/e811fe3d-332d-5b51-5990-10d7e4641164



I NUOVI CODICI



2.1 – I NUOVI codici del campo <TIPO DOCUMENTO>



Con le nuove specifiche tecniche sono state incrementate le tipologie dei documenti e i relativi codici per meglio differenziare i vari casi, nello specifico:

✓ **integrazione fatture**

- reverse charge interno **(TD16)**
- acquisti intraUE **(TD18)**
- integrazione / autofattura acquisti di servizi / beni dall'estero **(TD17 e TD19)**;

✓ **regolarizzazione splafonamento (TD21);**

✓ **estrazione beni da un deposito IVA (TD22)**

✓ **estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell'IVA (TD23);**

✓ **fattura differita**

- ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna/spedizione risulta da ddt/altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione **(TD24)**.
La fattura va emessa/inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

✓ **fattura differita**

- ex art. 21, comma 4, lett. b), DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente **(TD25)**.
In tal caso la fattura va emessa/inviata al SdI entro il mese successivo a quello della consegna/spedizione dei beni;

✓ **cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26);**

- consentirà di non includere questi imponibili nella determinazione del volume d'affari del modello IVA.

✓ **fattura per autoconsumo/cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).**

2.2 – La nuova tabella completa dei codici <TIPO DOCUMENTO>



Di seguito la nuova tabella completa dei codici TIPO DOCUMENTO con evidenziati i nuovi codici introdotti e quando vanno utilizzati.

Raccomandiamo di consultare il PROPRIO COMMERCIALISTA prima di utilizzare i nuovi codici.

Codice	Tipo Documento
TD01	Fattura
TD02	Acconto / Anticipo su fattura
TD03	Acconto / Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD16	<p>Integrazione fattura reverse charge interno</p> <p> va utilizzato per integrare tramite Sdi le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia cessioni di oro da investimento/industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione/installazione di impianti/completamento relative ad edifici, ecc... da soggetti ITALIANI).</p> <p>L'emissione di AUTOFATTURA con il codice TD16 è FACOLTATIVA fino al 31.12.2021. Se ci si avvale dei registri IVA precompilati l'autofattura deve essere INVIATA A SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <DATA> (data documento), si consiglia di usare una numerazione progressiva specifica per le autofatture con TD16. Usando il codice TD16 l'autofattura inviata a SDI sarà recapitata solo a se stessi.</p> <p>Cosa indicare nel DOCUMENTO TD16:</p> <p>Campo (MITTENTE) cedente/prestatore → dati di chi ha emesso la fattura in <i>reverse charge</i> (vostro fornitore)</p> <p>Campo (DESTINATARIO) cessionario/committente → dati di chi ha ricevuto la fattura ed effettua l'integrazione (voi stessi)</p> <p> IN ALTERNATIVA alla trasmissione del TD16 via SDI FINO AL 31.12.2021 si può INTEGRARE MANUALMENTE LA FATTURA conservandola come in passato, in tal caso questa operazione non apparirà nelle bozze dei registri IVA.</p>



TD17 Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall'estero

 va utilizzato per integrare o autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli **acquisti di prestazioni di servizi da soggetti non residenti (intraUE ed extraUE)**.

L'emissione di AUTOFATTURA con il codice TD17 è **FACOLTATIVA fino al 31.12.2021**.
Se ci si avvale dei registri IVA precompilati l'autofattura deve essere INVIATA A SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <DATA> (data documento), si consiglia di usare una numerazione progressiva specifica per le autofatture con TD17.
Usando il codice TD17 l'autofattura inviata a SDI sarà recapitata solo a se stessi.

Cosa indicare nel DOCUMENTO TD17:

Campo (MITTENTE) cedente/prestatore → dati del prestatore ESTERO che ha emesso la fattura in *reverse charge* (vostro fornitore) indicando nell'anagrafica lo STATO ESTERO quindi il paese di residenza del fornitore

Campo (DESTINATARIO) cessionario/committente → dati del soggetto italiano che ha ricevuto la fattura estera ed effettua l'integrazione o emette l'autofattura trasmettendo a SDI il documento (voi stessi)

 **IN ALTERNATIVA** alla trasmissione del TD17 via SDI **FINO AL 31.12.2021 si può INTEGRARE MANUALMENTE LA FATTURA ESTERA O EMETTERE UN'AUTOFATTURA CARTACEA O ELETTRONICA SENZA INVIO A SDI** conservandola come in passato, in tal caso questa operazione non apparirà nelle bozze dei registri IVA.
Per l'emissione di questa autofattura, come precisato nella guida dell'Agenzia Entrate del 25.11.2020, si potrà **usare il vecchio codice TD11** (per acquisti di **servizi intra-UE**) o **TD01** (nel caso di autofatture per acquisti di **servizi extra-UE**).
In questo caso è **OBBLIGATORIO** comunicare i dati dell'operazione ricevuta dal fornitore estero tramite **L'ESTEROMETRO**.

TD18 Integrazione per acquisto di beni intraUE

 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative ad **acquisti di beni da soggetti UE**.

L'emissione di AUTOFATTURA con il codice TD18 è **FACOLTATIVA fino al 31.12.2021**.
Se ci si avvale dei registri IVA precompilati l'autofattura deve essere INVIATA A SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <DATA> (data documento), si consiglia di usare una numerazione progressiva specifica per le autofatture con TD18.
Usando il codice TD18 l'autofattura inviata a SDI sarà recapitata solo a se stessi.



Cosa indicare nel DOCUMENTO TD18:

Campo (MITTENTE) cedente/prestatore → dati del cedente ESTERO che ha emesso la fattura in *reverse charge* (vostro fornitore) indicando nell'anagrafica lo STATO ESTERO quindi il paese di residenza del fornitore

Campo (DESTINATARIO) cessionario/committente → dati del soggetto italiano che ha ricevuto la fattura estera ed effettua l'integrazione emettendo e trasmettendo a SDI il documento (voi stessi)

 **IN ALTERNATIVA** alla trasmissione del TD18 via SDI **FINO AL 31.12.2021 si può INTEGRARE MANUALMENTE LA FATTURA ESTERA** conservandola come in passato, in tal caso questa operazione non apparirà nelle bozze dei registri IVA. Per comunicare i dati della fattura integrata, come precisato nella guida dell'Agenzia Entrate, si potrà **usare il vecchio codice TD10** (per acquisti di **beni intra-UE**). In questo caso è **OBBLIGATORIO** comunicare i dati dei beni ricevuti dal fornitore estero tramite **l'ESTEROMETRO**.

TD19

Integrazione/autofattura per acquisto di **beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72**

 va utilizzato per integrare/autofatturare tramite Sdi le fatture ricevute senza IVA relative ad **acquisti da soggetti non residenti (intra-UE ed EXTRA-UE) di beni che si trovano già sul territorio Italiano**. Inoltre si utilizza anche quando il soggetto non residente sia identificato, direttamente o tramite rappresentante fiscale, in Italia. La trasmissione a SDI di un documento con TD19 potrà essere fatto anche nel caso di emissione autofattura per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano.

L'emissione di AUTOFATTURA con il codice TD19 è **FACOLTATIVA fino al 31.12.2021**. Se ci si avvale dei registri IVA precompilati l'autofattura deve essere INVIATA A SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <DATA> (data documento), si consiglia di usare una numerazione progressiva specifica per le autofatture con TD19. Usando il codice TD19 l'autofattura inviata a SDI sarà recapitata solo a se stessi.

Cosa indicare nel DOCUMENTO TD19:

Campo (MITTENTE) cedente/prestatore → dati del cedente ESTERO che ha emesso la fattura in *reverse charge* (vostro fornitore) indicando nell'anagrafica lo STATO ESTERO quindi il paese di residenza del fornitore

Campo (DESTINATARIO) cessionario/committente → dati del soggetto italiano che ha ricevuto la fattura estera ed effettua l'integrazione o emette l'autofattura trasmettendo a SDI il documento (voi stessi)



 **IN ALTERNATIVA** alla trasmissione del TD19 via SDI **FINO AL 31.12.2021 si può INTEGRARE MANUALMENTE LA FATTURA ESTERA O EMETTERE UN'AUTOFATTURA CARTACEA O ELETTRONICA SENZA INVIO A SDI** conservandola come in passato, in tal caso questa operazione non apparirà nelle bozze dei registri IVA.
Per l'emissione di questa autofattura, come precisato nella guida dell'Agenzia Entrate del 25.11.2020, si potrà usare il vecchio codice **TD10** (per acquisti di **beni intra-UE**) o **TD01** (nel caso di autofatture per acquisti di **beni extra-UE**).
In questo caso è **OBBLIGATORIO** comunicare i dati dell'operazione ricevuta dal fornitore estero tramite **l'ESTEROMETRO**.

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 comma 8, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46 comma 5, DL n. 331/93).

 **va utilizzato esclusivamente per le autofatture "da regolarizzazione"** emesse dall'acquirente/committente (voi stessi) a seguito dell'omessa/irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore (fornitore) ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.

Cosa indicare nel DOCUMENTO TD20:

Campo (MITTENTE) cedente/prestatore → dati del fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura o che ha emesso fattura irregolare

Campo (DESTINATARIO) cessionario/committente → dati del soggetto che effettua la regolarizzazione quindi che emette e trasmette via SDI il documento (voi stessi)

Maggiori dettagli nella guida dell'Agenzia Entrate.

TD21 **Autofattura per splafonamento**

 **l'esportatore abituale che riscontra di aver splafonato**, ossia di aver acquistato senza applicazione dell'IVA in misura superiore all'ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando questo nuovo codice

Cosa indicare nel DOCUMENTO TD21:

Campo (MITTENTE) cedente/prestatore → dati del soggetto che emette e trasmette a SDI l'Autofattura (voi stessi)

Campo (DESTINATARIO) cessionario/committente → dati del soggetto che emette e trasmette a SDI l'Autofattura (voi stessi)

Maggiori dettagli nella guida dell'Agenzia Entrate.



TD22 Estrazione beni da un deposito IVA

 l'integrazione è obbligatoria, questo codice si usa **in caso di estrazione da Deposito IVA senza pagamento dell'imposta** (estrazioni di beni introdotti con acquisto intracomunitario).

Maggiori dettagli nella guida dell'Agenzia Entrate.

TD23 Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell'IVA (tramite mod. F24)

 l'integrazione è obbligatoria, questo codice si usa **in caso di estrazione da Deposito IVA con pagamento dell'imposta** (estrazioni di beni introdotti con cessione nazionale).

Maggiori dettagli nella guida dell'Agenzia Entrate.

TD24 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)

 permette di distinguere se una fattura è differita o no. Si usa per le fatture differite emesse a seguito di:

- **DDT** - per i beni .
cessioni di beni la cui consegna risulta da un DDT o altro documento equipollente (D.P.R. 472/96) che accompagna la merce.
- **idonea documentazione di prova dell'effettuazione di una prestazione** - per le prestazioni di servizio.
Prestazioni di servizi, individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.

I campi si compilano con i criteri di compilazione delle fatture trasmesse con codice TD01.

TD25 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)

 permette di distinguere se una fattura differita è relativa alla cessione di beni effettuate dal cessionario (vostro fornitore) nei confronti di un soggetto terzo (vostro cliente)

Si usa per le fatture differite emesse a seguito di:

- **DDT** – per i beni.
cessioni di beni la cui consegna risulta da DDT che accompagna la merce emesso dal vostro fornitore



TD26 Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)

 va utilizzato per la vendita di beni ammortizzabili e per passaggi interni. Permette all’Agenzia Entrate di effettuare la “rettifica”, delle fatture emesse con questo codice, dalla determinazione del volume d’affari (del rigo VE40 del mod. IVA) nella predisposizione della bozza della dichiarazione IVA.

TD27 Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72)

 va utilizzato per l’emissione di autofattura tramite SdI **per le operazioni nelle quali il cedente/prestatore coincide con l’acquirente/committente (cessioni senza rivalsa iva e autoconsumo)**. Per le cessioni gratuite con rivalsa IVA va adoperato il TD01 o TD24 se c’è DDT. Si deve usare la numerazione progressiva delle fatture (di vendita) emesse dal soggetto che emette l’autofattura. La fattura va annotata SOLO nel registro IVA vendite.

Cosa indicare nel DOCUMENTO TD27:

Campo (MITTENTE) cedente/prestatore → dati del soggetto che emette e trasmette a SDI l’Autofattura (voi stessi)

Campo (DESTINATARIO) cessionario/committente → dati del soggetto che emette e trasmette a SDI l’Autofattura (voi stessi)

Maggiori dettagli nella guida dell’Agenzia Entrate.

ALCUNE PRECISAZIONI:

- ✔ Non è stato dedicato uno specifico “Tipo documento” **all’acquisto di beni / servizi da un agricoltore esonerato** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 per il quale l’acquirente deve emettere una (auto) fattura con le modalità e nei termini di cui all’art. 21, DPR n. 633/72 per conto del cedente al quale va consegnata una copia della stessa. Pertanto **EVOLUTION non gestirà questa casistica** finché non ci saranno istruzioni chiare a riguardo da parte dell’Agenzia Entrate.
- ✔ In merito all’integrazione della **fattura con reverse charge interno ed estero** l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto da anni la possibilità di procedere all’integrazione del documento cartaceo con l’aliquota IVA e l’imposta e alla “doppia” annotazione, senza transitare dallo SdI. Questa possibilità è stata prorogata fino al 31.12.2021. Il 25.11.2020 L’Agenzia Entrate ha precisato infatti che **dal 01.01.2021 si potrà continuare come in passato** oppure utilizzare la modalità elettronica quindi solo in tal caso con l’utilizzo obbligatorio dei nuovi “Tipo documento” TD16, TD17, TD18 e TD19.



2.3 – I NUOVI codici del campo <NATURA OPERAZIONE>



Con le nuove Specifiche tecniche è stata introdotta la data di **fine validità dei codici generici N2, N3 e N6** ed è stata dettagliata maggiormente la “Natura” delle operazioni (che va specificata **in caso di operazioni senza indicazione dell’IVA**):



N2 - non soggette IVA

- i nuovi codici N2 permettono di differenziare le operazioni che non sono soggette ad IVA per mancanza del requisito della territorialità (in base agli artt. 7 a 7-septies del Dpr 633/72) dalle altre tipologie di operazioni non soggette.



N3 - non imponibili

- i nuovi codici N3 permettono di distinguere più in dettaglio le operazioni non imponibili ad esempio distinguendo quelle che sono fatture non imponibili perché relative ad esportazioni da quelle che sono fatture verso esportatori abituali che hanno rilasciato dichiarazione di intento.



N6 - reverse charge

- i nuovi codici N6 permettono di distinguere più in dettaglio le varie operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (Reverse Charge)



ATTENZIONE

a decorrere dal 01.01.2021

non sarà più possibile utilizzare i codici generici

N2 - N3 - N6

(per le fatture semplificate non saranno più utilizzabili i codici N2 e N3).

2.4 – La nuova tabella completa dei codici <NATURA OPERAZIONE>



Di seguito la nuova tabella completa dei codici NATURA OPERAZIONE con evidenziati i nuovi codici introdotti ed **in rosso quelli che dal 01.01.2021 non sono più validi.**

Raccomandiamo di consultare il **PROPRIO COMMERCIALISTA** prima di utilizzare i nuovi codici.

Codice vecchio tracciato versione 1.5	Codice nuovo tracciato versione 1.6	Tipologia operazione
N1 – Escluse ex art. 15	N1	Escluse ex art. 15
N2 – Operazioni non soggette ad IVA Non più valido dal 01.01.2021	N2.1	Non soggette ad Iva ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies, DPR 633/72 per le operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito della territorialità ai sensi: <ul style="list-style-type: none"> • Artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/72 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi: <ul style="list-style-type: none"> • Art. 21, comma 6-bis D.P.R. 633/72 nelle quali dovrà essere inserita la dicitura “inversione contabile”
	N2.2	Non soggette – altri casi in tutti i casi in cui un soggetto iva non è obbligato ad emettere fattura. Ad esempio “Forfettario” o le operazioni cosiddette “monofase” ai sensi: <ul style="list-style-type: none"> • Art. 74 D.P.R. 633/72 Sostituisce il codice N2 rif. FAQ n.15 del 27.11.2018
N3 – Operazioni non imponibili IVA Non più valido dal 01.01.2021	N3.1	Non imponibili – esportazioni per le esportazioni di beni quali operazioni non imponibili ai sensi: <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8 primo comma, lettere a) e b) e b-bis) D.P.R. 633/72



N3.2	<p>Non imponibili – cessioni intracomunitarie</p> <p>per le cessioni verso paesi CEE di beni definite come operazioni non imponibili ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 41 D.L. 331/1993
N3.3	<p>Non imponibili – cessioni verso San Marino</p> <p>per le cessioni di beni verso San Marino non imponibili ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 71 D.P.R. 633/72
N3.4	<p>Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione</p> <p>per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione non imponibili ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8bis D.P.R. 633/72 <p>per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 9 D.P.R. 633/72 <p>per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano</p> <p>per la trasmissione a Sdi di alcuni DOCUMENTI INTEGRATIVI inviati dal cessionario/committente debitore d’imposta. Ad esempio in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACQUISTI DI SERVIZI <u>NON IMPONIBILI</u> DA PRESTATORE ESTERO trasmessi con Tipo Documento TD17 (Integrazione/autofattura acquisto SERVIZI dall’ESTERO) • ACQUISTI DI BENI <u>NON IMPONIBILI</u> DA FORNITORE INTRACOMUNITARIO trasmessi con Tipo Documento TD18 (Integrazione fattura reverse charge estero relativo ad acquisti di BENI NON IMPONIBILI ai sensi art. 42 D.L. 331/1993 da paese intracomunitario la cui cessione in Italia è non imponibile e per i quali si emette AUTOFATTURA indicando che si tratta di “operazione non imponibile ai sensi dell’art. 42 c.1 DL 331/93” Per acquisti esenti, ai sensi della stessa norma, si dovrà invece usare il codice NATURA N4)



	N3.5	<p>Non imponibili – a seguito di dichiarazione d'intento per le cessioni ad esportatori abituali che hanno presentato la dichiarazione di intento, quali operazioni non imponibili ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 8, primo comma, lettera c) D.P.R. 633/72 <p>per la trasmissione a Sdi di alcuni DOCUMENTI INTEGRATIVI inviati dal cessionario/committente esportatore abituale che utilizza il PLAFOND ad esempio in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACQUISTI DI BENI <u>NON IMPONIBILI</u> DA FORNITORE INTRACOMUNITARIO trasmessi con Tipo Documento TD18 (Integrazione fattura reverse charge estero per acquisto intracomunitario di beni) • ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA INTRODOTTI AI SENSI DELL'ART. 50 c.4 lett c) D.L. 331/93 Autofattura trasmessa con Tipo Documento TD23
	N3.6	<p>Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond per le cessioni verso depositi IVA art. 50 bis D.L. 331/93 non imponibili, ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 21, comma 6 bis, D.P.R. 633/72 <p>per la trasmissione a Sdi di alcuni DOCUMENTI INTEGRATIVI inviati dal cessionario/committente nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACQUISTO DI BENI DA FORNITORE INTRACOMUNITARIO CON INTRODUZIONE IN DEPOSITO IVA trasmessi con Tipo Documento TD18 • ACQUISTO DI BENI DA FORNITORE ESTERO GIA' PRESENTI IN ITALIA CON INTRODUZIONE IN DEPOSITO IVA OPPURE DA CEDENTE ESTERO DI BENI ALL'INTERNO DEL DEPOSITO IVA trasmessi con Tipo Documento TD19
N4 – Esenti	N4	Esenti
N5 – Regime del margine / Iva non esposta in fattura	N5	Regime del margine / Iva non esposta in fattura



<p>N6 – Operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile</p> <p>Non più valido dal 01.01.2021</p>	N6.1	<p>Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero</p> <p>per le cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiale di recupero, ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/72
	N6.2	<p>Inversione contabile – cessione di oro e argento puro</p> <p>per cessioni di oro e argento puro, ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17, comma 5, D.P.R. 633/72
	N6.3	<p>Inversione contabile – subappalto nel settore edile</p> <p>per prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta, ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17, comma 6, lett. a) D.P.R. 633/72
	N6.4	<p>Inversione contabile – cessione di fabbricati</p> <p>per cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17, comma 6, lett. a-bis) D.P.R. 633/72
	N6.5	<p>Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari</p> <p>per cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17, comma 6, lett. b) D.P.R. 633/72
	N6.6	<p>Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici</p> <p>per cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17, comma 6, lett. c) D.P.R. 633/72



	<p>N6.7</p>	<p>Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi</p> <p>per prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17, comma 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/72
	<p>N6.8</p>	<p>Inversione contabile – operazioni settore energetico</p> <p>per operazioni del settore energetico per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter), d-quarter) D.P.R. 633/72
	<p>N6.9</p>	<p>Inversione contabile – altri casi</p> <p>per eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell'inversione contabile.</p> <p>Tale codice NON deve essere adoperato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre adoperare il codice N2.1.</p>
<p>N7 – IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72)</p>	<p>N7</p>	<p>IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72)</p>

2.5 – I NUOVI codici del campo <TIPO RITENUTA>

- ✓ Un'altra integrazione dovuta alle nuove Specifiche tecniche riguarda i codici delle ritenute d'acconto. I nuovi codici permettono di meglio distinguere le ritenute di tipo previdenziale e le tipologie di prestazioni.
 - ✓ Fino al 30 settembre 2020 nel campo "tipo ritenuta" era possibile inserire solo i codici:
 - ◆ RT01 (persone fisiche)
 - ◆ RT02 (persone giuridiche)
 - ✓ Con il nuovo tracciato sono stati aggiunti altri 4 nuovi codici.
- ✓ Di seguito la nuova tabella completa dei codici TIPO RITENUTA con evidenziati i nuovi codici introdotti.
Raccomandiamo di consultare il PROPRIO COMMERCIALISTA prima di utilizzare i nuovi codici.

Codice	Tipo Ritenuta
RT01	Ritenute persone fisiche
RT02	Ritenute persone giuridiche
RT03	Contributo INPS
RT04	Contributo ENASARCO
RT05	Contributo ENPAM
RT06	Altro contributo previdenziale



2.6 – Altre novità



Inoltre tra le altre novità:



Nuovi codici errore conseguenti ai nuovi codici.

In seguito alle modifiche apportate alle specifiche tecniche di emissione della fattura elettronica sono stati rivisti alcuni codici di errore e ne sono stati introdotti di nuovi in particolare:

- **00445 e 00448**

saranno gli errori in caso di utilizzo dei codici generici N2 N3 e N6 non più validi dal 01.01.2021

In tal caso si dovrà procedere a correggere nel programma Evolution la NATURA nell'esenzione utilizzata in fattura, andando su ARCHIVI → ALIQUOTE IVA → cercare l'esenzione → entrare in modifica impostando la NATURA corretta.

- **00471**

sarà l'errore in caso di indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario in caso di emissione documenti con TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20. In pratica nei casi di integrazioni o autofatture nei casi previsti.

In tal caso si dovrà procedere a correggere nel programma Evolution il soggetto emittente.

- **00473**

non ammette l'indicazione in fattura di un cedente ITALIANO in caso di emissione documenti con TD17, TD18 e TD19. In pratica nei casi di integrazioni o autofatture di acquisti/servizi da paesi esteri, di beni da paesi intracomunitari o di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.


In tal caso si dovrà procedere a correggere nel programma Evolution il soggetto emittente.



Eliminazione dell'obbligo di compilare il campo contenente l'importo dell'IMPOSTA DI BOLLO (quando previsto)

Il calcolo dell'imposta di bollo sarà eseguito automaticamente da SDI sarà quindi sufficiente indicare "SI" nel campo bollo virtuale mentre il campo "Importo Bollo" sarà opzionale. **In ogni caso sarà conteggiato il valore di 2,00 euro.**

In Evolution compare automaticamente il bollo come previsto dalle nuove specifiche attivando la casella "Marca da bollo da 2,00 euro per fatture maggiori di 77,47" nella finestra ALIQUOTE IVA:





ISTRUZIONI PER ESEGUIRE LE MODIFICHE CON I NUOVI CODICI



3.1 – Come modificare nel gestionale EVOLUTION i codici “TIPO DOCUMENTO”



Dal 01.01.2021 entra in vigore l’obbligo dell’utilizzo dei nuovi codici “Tipo Documento”

Codice	Tipo Documento
TD01	Fattura
TD02	Acconto / Anticipo su fattura
TD03	Acconto / Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17	Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intraUE
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 comma 8, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46 comma 5, DL n. 331/93).
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da un deposito IVA
TD23	Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell'IVA (tramite mod. F24)
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
TD26	Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)
TD27	Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72)

-  In EVOLUTION nel 2019 erano già stati inseriti AUTOMATICAMENTE i valori previsti per legge, che ogni utente ha poi verificato.
-  Da gennaio 2021 è **UN OBBLIGO verificare tutti i codici TD presenti in ogni tipo di documento perché si dovranno utilizzare quelli nuovi** per distinguere i documenti come richiesto dal nuovo tracciato dell’Agenzia Entrate.
-  **LA MANCANZA O L’ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE TD è una causa di scarto della fattura elettronica da parte del SdI.**

✓ **VERIFICA AUTOMATICA DEI CODICI TD PRESENTI NEI DOCUMENTI**

Dopo aver caricato l'aggiornamento in automatico:

- viene modificato il nome dei documenti "MADRE" e vengono evidenziati con la parola "soppressa" le fatture NON PIU' UTILIZZABILI perché fuori legge:




- vengono controllati tutti i codici TD assegnati ai documenti esistenti
- vengono spostate le fatture con **TD06** nella cartella "MADRE" → Fattura professionista
- vengono spostate le fatture con **TD01** nella cartella "MADRE" → Fattura immediata

viene creato nella cartella "MADRE" → **Fattura immediata** un nuovo documento "Acconto su fattura" con **TD02 Acconto/anticipo su fattura** se non è già stato creato dall'utente



Trattandosi di un acconto, e non di consegna di merce, significa che si ha un debito nei confronti del cliente fino alla consegna effettiva della merce pertanto in automatico viene creato anche il Sottoconto "7710xx Creditori diversi per anticipi ricevuti da clienti" che può essere visualizzato e se necessario modificato nella funzione Archivi→ Piano dei Conti, che prenderà (al posto delle xx) il primo codice disponibile sotto al Conto "7710 Debiti vari" quindi ad esempio 771002 oppure 771008 ecc.



Inoltre verrà creata in automatico la Causale Contabile “Fattura di acconto”, che può essere visualizzata o se necessario modificata nella funzione Archivi → Causali Contabili, e verrà posizionata alla fine dell’archivio nella prima posizione disponibile.

Per visualizzarla basta premere il pulsante PRECEDENTE nella funzione Causali Contabili:

N° sottoconto	Descrizione	Dare	Avere
3000xx	CLIENTI NAZIONALI	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
771002	Creditori diversi per anticipi ricevuti da clienti	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
762000	IVA su vendite	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

La causale verrà quindi abbinata in automatico al Tipo documento TD02:

Tipo documento	Fattura immediata
Nome documento	Acconto su fattura
Tipo fatt. elettronica	TD02 - acconto/anticipo su fattura
Causale contabile	Fattura di acconto
Magazzino Scarico	Magazzino - Principale

viene creato nella cartella “MADRE” → **Fatt. professionista** un nuovo documento “Acconto su parcella” con **TD03 Acconto/anticipo su parcella** se non è già stato creato dall'utente e se esiste un documento con TD06

Documenti	Tipo documento	Fatt. professionista
Parc.Fattura	Nome documento	Acconto su parcella
Parc.Fattura B	Tipo fatt. elettronica	TD03 - acconto/anticipo su parcella
Parc.Fattura C		
Parc Fatt PA SPLIT		
Parc Fatt PA		
Acconto su parcella		

Come per il TD02 anche per il TD03 verrà abbinata la nuova Causale Contabile creata in automatico (sarà la stessa):

Tipo documento		Fatt. professionista
Nome documento	→	Acconto su parcella
Tipo fatt. elettronica	→	TD03 - acconto/anticipo su parcella
Causale contabile		Fattura di acconto
Magazzino Scarico		Magazzino - Principale

viene creato nella cartella "MADRE" → **Fattura immediata** un nuovo documento "Nota di debito" con **TD05 Nota di debito** se non è già stato creato dall'utente

Documenti		Tipo documento		Fattura immediata
XD fatt. Acc.		Nome documento		Nota di debito
XD fatt. Acc. B		Tipo fatt. elettronica		TD05 - nota di debito
XD fatt. Acc. C				
XD Fattura PA SPLIT				
XD Fattura PA				
Acconto su fattura				
Cessione beni amm.				
Fatt. cessioni grat.				
Nota di debito				


se esistono documenti tra le note di accredito con un TD errato viene corretto automaticamente con **TD04**

Impostazioni documenti		
Documenti		Numeratori
Tipologia documenti	Tipo documento	N. Accredito
Doc. di trasporto	Nome documento	N. Accredito
Scontrino	Tipo fatt. elettronica	TD04 - nota di credito
Fattura immediata	Causale contabile	Nota di Accredito Cliente
XRF Fatt (soppressa)	Magazzino Carico	Magazzino - Principale
N. Accredito	Magazzino Scarico	
Fatt. professionista		

in tutti i tipi di fatture differite viene automaticamente cambiato il TD presente con **TD24**



viene creato nella cartella "MADRE" → **Fattura immediata** un nuovo documento "Cessione beni amm." con **TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni** se non è già stato creato dall'utente



viene creato nella cartella "MADRE" → **Fattura immediata** un nuovo documento "Fatt. cessioni grat." con **TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa** se non è già stato creato dall'utente



- nella funzione Vendite → Documenti Accompagnatori → nella scelta del “Tipo documento”, quando si cambia il tipo documento proposto, ora è visibile anche la colonna con il TD

Nome	Numero	Tipo Doc.
N.Accredito PA SPLIT	1	TD04
NOTA DI DEBITO		TD05
Ordine Cliente	1	
Ordine E-Commerce	1	
Parc Fatt PA	1	TD01
Parc Fatt PA SPLIT	1	TD01
Parc.Fattura		TD01
Preventivo		

- tutti gli altri tipi di documenti non vengono modificati.
- Per i tipi di documenti **FACOLTATIVI fino al 31.12.2021** relativi a:
– TD16 – TD17 – TD18 – TD19

ATTENZIONE: Consigliamo per il momento di continuare ad usare gli automatismi già presenti nel programma e già in uso per la gestione delle integrazioni dei documenti e delle autofatture, quindi senza invio a SdI. (maggiori informazioni da pag. 7 del manuale).

In futuro (entro il 31.12.2021) comunicheremo come utilizzare i nuovi automatismi che inseriremo.


- ✓ **PER VERIFICARE I CODICI TD PRESENTI NEI TIPI DI DOCUMENTO UTILIZZATI E' IMPORTANTE E OBBLIGATORIO verificare tutti i codici assegnati** ai Tipi di Documento già esistenti (per i quali esiste l'obbligo di invio a SDI) e verificare le modifiche apportate in automatico.

Per verificarli:

- Aprire EVOLUTION e selezionare dal menu VENDITE → la funzione DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI → nella finestra che si apre premere il pulsante PREFERENZE:




Nella finestra che si apre premere il pulsante “Apri finestra numerazioni”:



Nella finestra che si apre selezionare, uno ad uno nella colonna a sinistra “Tipologia documenti”, i vari tipi di documento (relativi a documenti che verranno inviati a SDI) e verificare a destra, nel campo “Tipo fatt. elettronica”, il valore TD che è stato assegnato se dovesse essere errato scorrere la lista verso il basso per cercare quello più adatto.

Nella parte inferiore, per ogni TIPO DI DOCUMENTO, possono esistere più tipologie associate quindi è necessario verificare che **tutti i documenti**, eventualmente creati per usi diversi, abbiano il TD corretto.





 **Solo se necessario** modificare il valore del TD associato al documento, quindi:

1. selezionare la Tipologia dalla lista
2. selezionare il documento specifico
3. premere il pulsante MODIFICA
4. fare clic nella freccia a destra del campo Tipo fatt. elettronica
5. selezionare dalla lista che compare il codice corretto tra quelli disponibili. Nella lista sono presenti i valori ammessi PER LEGGE, per visualizzarli tutti scorrere la lista trascinando verso il basso la barra di scorrimento
6. poi premere Salva

3.2 – Come modificare nel gestionale EVOLUTION i codici “NATURA”



Dal 01.01.2021 entra in vigore l’obbligo dell’utilizzo dei **nuovi codici** “NATURA”

Codice vecchio tracciato versione 1.5	Codice nuovo tracciato versione 1.6	Tipologia operazione
N1 – Escluse ex art. 15	N1	Escluse ex art. 15
N2 - Operazioni non soggette ad IVA	N2.1	Non soggette ad Iva ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies, DPR 633/72
	N2.2	Non soggette – altri casi
N3 – Operazioni non imponibili IVA	N3.1	Non imponibili – esportazioni
	N3.2	Non imponibili – cessioni intracomunitarie
	N3.3	Non imponibili – cessioni verso San Marino
	N3.4	Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
	N3.5	Non imponibili – a seguito di dichiarazione d’intento
	N3.6	Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 – Esenti	N4	Esenti
N5 – Regime del margine / Iva non esposta in fattura	N5	Regime del margine / Iva non esposta in fattura
N6 – Operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile	N6.1	Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
	N6.2	Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
	N6.3	Inversione contabile – subappalto nel settore edile
	N6.4	Inversione contabile – cessione di fabbricati
	N6.5	Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
	N6.6	Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
	N6.7	Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
	N6.8	Inversione contabile – operazioni settore energetico
	N6.9	Inversione contabile – altri casi
N7 – IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72)	N7	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72)

- ✓ In EVOLUTION, nel 2019, ogni utente ha già inserito i codici NATURA previsti per legge.
- ✓ Da gennaio 2021 è **UN OBBLIGO UTILIZZARE I NUOVI CODICI** quindi è necessario verificare tutti i codici NATURA utilizzati nelle ESENZIONI presenti nell'archivio "ALIQUEOTE IVA" per distinguere le esenzioni come richiesto dal nuovo tracciato dell'Agenzia Entrate, se necessario si dovranno creare nuove esenzioni per rispettare il maggior dettaglio obbligatorio dal 01.01.2021.
- ✓ **LA MANCANZA O L'ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE NATURA è una causa di scarto della fattura elettronica da parte del Sdl.**


✓ **VERIFICA AUTOMATICA DEI CODICI NATURA PRESENTI NELL'ARCHIVIO "ALIQUEOTE IVA"**

Dopo aver caricato l'aggiornamento in automatico:

- Da dicembre 2020 ad ogni apertura del programma (selezionando qualsiasi funzione) partirà un CONTROLLO AUTOMATICO che verificherà i codici "NATURA" di tutte le ESENZIONI/ALIQUEOTE presenti nell'archivio "ALIQUEOTE IVA".
- Da gennaio 2021 verranno eliminati automaticamente dalla lista dei codici NATURA, quindi non saranno più disponibili, i codici N2 - N3 - N6 e verrà quindi disattivato il CONTROLLO AUTOMATICO.
- Nel caso in cui il CONTROLLO AUTOMATICO riscontri la presenza dei seguenti codici:

N2 - N3 - N6

comparirà il seguente messaggio:



- Dando OK al messaggio si aprirà il manuale in versione PDF (che avrete precedentemente ricevuto anche attraverso un mailing), se non lo avete stampato e letto in precedenza dovete leggere le istruzioni per procedere alla modifica.



➤ Dopo aver stampato e letto attentamente il manuale chiudere il PDF e procedere come segue per eseguire le modifiche.

✓ **RICERCARE LE ESENZIONI CON CODICI NATURA NON VALIDI**

➤ Selezionare dal menu ARCHIVI → la funzione ALIQUOTE IVA

➤ Premere il pulsante RICERCA

➤ Nella finestra che si apre trascinare verso il basso la barra di scorrimento e verificare, nella nuova colonna NATURA, tutti i codici impostati. Cercare le aliquote e le esenzioni con la NATURA NON VALIDA (N2 – N3 – N6) o errata:

Contatore	Descrizione	Aliquota	Natura	Descrizione
5	% Soggetto ad Iva	0	Imponibile	ES 5
6	% Soggetto ad Iva	0	Imponibile	ES 6
16	10% Iva Acq RCA 17 c	10	N6 Inversione contab	10RC
2	10% Soggetto ad Iva	10	Imponibile	10
4	21% Soggetto ad Iva	21	Imponibile	21
18	22% Iva Acq beni Cee Art.38	22	Imponibile	ES 18
20	22% Iva Acq Extra CEE	22	Imponibile	ES 20
15	22% Iva Acq RCA 17 c	22	N6 Inversione contab	22RC
15	22% Iva Prestaz.Cee.Art40c4bis	22	Imponibile	ES 19
1	22% Soggetto ad Iva	22	Imponibile	22
17	4% Iva Acq RCA 17 c	4	N6 Inversione contab	4RC
3	4% Soggetto ad Iva	4	Imponibile	4
14	Articolo 31	4	Imponibile	ES 14
13	Detrazione Art. 19	0	Imponibile	ES 13
12	Escluso Art. 15	0	N1 Escluse ex art.15	ES 12
11	Esente Art. 10	0	N4 Esenti	ES 11
8	Non imponibile Art. 8	0	N3 Non Imponibili	ES 8
9	Non imponibile Art. 8 bis	0	N3 Non Imponibili	ES 9
10	Non imponibile Art. 9	0	N3 Non Imponibili	ES 10
7	Soggetto ad Iva	0	Imponibile	ES 7

✓ **MODIFICARE IL CODICE NATURA**

➤ Nelle ESENZIONI dove si riscontra uno dei codici NATURA non più validi da gennaio 2021 (o errato) fare clic nella descrizione e poi clic su VISUALIZZA.


Consigliamo di attivare il flag nella casella “Rimani aperto dopo la ricerca” in questo modo potrete chiudere la finestra di ricerca solo al termine delle modifiche:



➤ Nella finestra “Aliquota iva” verrà visualizzata l’aliquota selezionata. Per modificare la NATURA entrare in modifica facendo clic sul pulsante Modifica



poi nel campo “Natura” fare clic nella freccia nera e selezionare dalla lista la NATURA corretta per l’aliquota o l’esenzione che state visualizzando:



poi fare clic su SALVA



➤ Ritornare nella finestra di Ricerca per selezionare la seconda aliquota da modificare e così via. Al termine chiudere la finestra di ricerca e riapirla per accertarsi che TUTTE le esenzioni siano state corrette.



INDICE



CAPITOLO 1 – LA NUOVA FATTURA ELETTRONICA vers. 1.6.1

✓ 1.1 - Novità 2021 PAG. 2

- ✓ Le novità sulla fatturazione dal 01.01.2021

✓ 1.2 – PERCHE' L'INTRODUZIONE DELLE NUOVE SPECIFICHE PAG. 3

- ✓ Le novità in breve sui nuovi codici obbligatori dal 01.01.2020

CAPITOLO 2 – I NUOVI CODICI

✓ 2.1 – I NUOVI codici del campo <TIPO DOCUMENTO> PAG. 6

- ✓ I nuovi codici Tipo documento in breve

✓ 2.2 – La nuova tabella completa dei codici <TIPO DOCUMENTO> PAG. 6

- ✓ Tabella completa dei codici Tipo Documento con dettaglio sull'utilizzo

✓ 2.3 – I NUOVI codici del campo <NATURA OPERAZIONE> PAG. 13

- ✓ I nuovi codici Natura Operazione in breve

✓ 2.4 – La nuova tabella completa dei codici <NATURA OPERAZIONE> PAG.14

- ✓ Tabella completa dei codici Natura Operazione con dettaglio sull'utilizzo

✓ 2.5 – I NUOVI codici del campo <TIPO RITENUTA> PAG.19

- ✓ I nuovi codici Tipo ritenuta in breve
- ✓ Tabella completa dei codici Tipo Ritenuta



2.6 – Altre novità

PAG. 20

- ✓ I nuovi codici errore introdotti in conseguenza all'uso dei nuovi codici
- ✓ Compilazione del campo BOLLO secondo le nuove regole

CAPITOLO 3 – ISTRUZIONI



3.1 – Come modificare nel gestionale EVOLUTION i codici “TIPO DOCUMENTO” PAG.22

- ✓ Tabella breve riepilogativa dei codici “Tipo Documento”
- ✓ La verifica automatica dei codici TD presenti nei Tipi documento
- ✓ Come modificare i codici TD



3.2 – Come modificare nel gestionale EVOLUTION i codici “NATURA” PAG. 31

- ✓ Tabella breve riepilogativa dei codici “Natura Operazione”
- ✓ La verifica automatica dei codici NATURA presenti nell'archivio Aliquote IVA
- ✓ Come ricercare le esenzioni con codici Natura non validi o errati
- ✓ Come modificare il codice Natura